



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 418 del 13/05/2021**

---

**Proponente: Il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE N. 2922/2020 -  
LEGAL APP.138.2012/2021**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 13/05/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE N. 2922/2020 - LEGAL APP.138.2012/2021

**Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE**

**Premesso**

- che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2922/2020 in parziale accoglimento del ricorso promosso nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ha condannato la predetta Azienda Ospedaliera al pagamento a titolo di differenze retributive, in favore del ricorrente: Sig. Lucci Gennaro, dipendente in quiescenza, dell'importo di € 416,40, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo;

**Considerato**

- la disposizione della nota prot. 9449 del 18/03/2021 in materia di "liquidazione Titoli Giudiziari" con cui il Direttore Amministrativo ha stabilito la trasmissione del titolo a cura della UOC Affari Legali all'articolazione aziendale competente all'esecuzione, in luogo della delibera di presa d'atto;
- che la UOC Affari Legali con nota prot. 10187 del 25/03/2021, ha trasmesso alla UOC Gestione Risorse Umane la sentenza sopra citata, per il pagamento della sorta capitale ed interessi;

**Vista** la nota prot. 21950 del 16/07/2020 con la quale si demanda alla struttura aziendale competente "ratione materiae" l'esecuzione dei provvedimenti con atto determinativo;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della sorta capitale oltre agli interessi legali nei confronti del ricorrente sopra citato al fine di evitare un'azione esecutiva e scongiurare ulteriore aggravio di spesa;

**DETERMINA**

1. di liquidare la somma complessiva di € 498,98 al Sig. Lucci Gennaro, di cui € 416,40 per sorta capitale ed € 82,58 per interessi legali, così come dettagliato nel prospetto allegato (A) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa complessiva di € 498,98 sarà imputata, a cura della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, alla seguente voce di conto del Bilancio anno 2021:
  - n. 2020201050 "Fondo Contenzioso personale dipendente";
3. di demandare alla U.O.C. Economico Finanziaria il pagamento della suddetta somma nei confronti del ricorrente i cui dati sono contenuti nell'allegato (B) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, alle UU.OO.CC. Affari Generali, Gestione Economico Finanziaria, Affari Legali, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

5. di procedere, in applicazione del D. Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente atto.

Il Dirigente amministrativo  
Dott. Antonio De Falco

Direttore UOC Gestione Risorse Umane  
Dott.ssa Luigia Infante

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**

Affari Legali

e p.c.

Al Direttore U.O.C. G.R.U.  
Al Direttore Generale  
Al Direttore Amministrativo

**OGGETTO :** Giudizio Lucci Gennaro c/AORN - sentenza n. 2922/2020- RG. 611/2012 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - rif. int. LegalApp 138.2012/2021.

**Premesso**

- che in data 12/12/2012 veniva notificato ricorso ex art. 414 c.p.c., acquisito al prot. gen. n. 13935 ed agli atti dell'ufficio legale. promosso dinanzi il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione lavoro - dal sig. Lucci Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Lucio Monaco e Anna Felicia Palumbo;
- che con nota prot. n. 14025 del 14/12/2012, veniva conferito incarico all'avv. Augusto Chiosi, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel giudizio innanzi indicato;
- che il citato giudizio si concludeva con sentenza n. 2922/2020, pubblicata il 12/11/2020, RG. 611/2012, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Lavoro, con la quale il giudice adito:
  - "condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 416,40 a titolo di differenze retributive spettanti in ragione delle mansioni svolte riconducibili al superiore profilo professionale DS, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo";
  - "rigetta per il resto il ricorso";
  - "previa compensazione nella misura di  $\frac{3}{4}$ , condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 719,00, comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione".

**Considerata**

- la disposizione a margine della nota acquisita al prot. 9449 del 18/03/2021 in materia di "Liquidazione Titoli Giudiziari" con cui il Direttore Amministrativo stabilisce in data 19/03/2021 la trasmissione del titolo a cura della UOC Affari Legali all'articolazione aziendale competente all'esecuzione, in luogo della delibera di presa d'atto del titolo esecutivo e successiva determina di liquidazione;

Si trasmette in allegato la sentenza n. 2922/2020, pubblicata il 12/11/2020, rg. 611/2012, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro, individuando quale responsabile dell'esecuzione:

1. la UOC GRU relativamente al pagamento della sorta capitale a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali;
2. la UOC Affari Legali relativamente alle spese di lite, con attribuzione.

Il Direttore U.O.C. Affari Legali  
Avv. Chiara Di Biase

*Handwritten signature* 138  
2012

A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0007596/E Data: 03/03/2021 12:45  
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO  
Classifica:



A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale  
Protocollo: 0007605/I Data: 03/03/2021 13:00  
Ufficio: UOC AFFARI LEGALI  
Classifica:



RG 611/2012

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Sezione Lavoro, Previdenza ed Assistenza Obbligatoria**

**Repubblica Italiana – In nome della legge**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avvocato Monaco P. L. e Palumbo A. F.

quale attributario di \_\_\_Lucci Gennaro\_\_\_

**RILASCIATA TELEMATICAMENTE E FIRMATA DIGITALMENTE**

Santa Maria Capua Vetere, \_\_25\_\_ / \_\_02\_\_ / \_\_2021\_\_

Il Funzionario Giudiziario  
dott. Carlo AMOROSO



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.o.p dott.ssa Annamaria Gallo, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 12 novembre 2020 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al. n. 611/2012 RG

TRA

LUCCI GENNARO rappresentato e difeso dall'avv. MONACO PASQUALE LUCIO e dall'avv. ANNA FELICIA PALUMBO elett.te domiciliati in S.Maria C.V. alla via Martiri del Dissenso n. 31 procura a margine del ricorso

Ricorrente

E

A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CHIOSI AUGUSTO elett.te domiciliato in Napoli alla via F. Giordani n. 23 procura in calce al ricorso

Resistente

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO  
DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.01.2012, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto:

- di essere stato dipendente dell'AORN di Caserta da 07.12.1967 con inquadramento nel personale della categoria D6, profilo professionale di collaboratore professionale Sanitario-infermiere;
- che con disposizione di servizio del 11.4.2005 era stato assegnato ai servizi di emergenza 118 presso la Centrale Operativa dell'AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ove osservava un orario di lavoro settimanale di 36 ore diviso in turni a rotazione 8.00/14.00, 14.00/20.00 e 20.00/8.00, con quarto giorno di riposo;





- che, assegnato al servizio 118, aveva svolto le mansioni specificamente indicate in ricorso (la ricezione e registrazione delle chiamate di soccorso, la valutazione del grado di complessità dell'intervento ed attribuzione del relativo codice, il coordinamento dei mezzi di soccorso presenti sul territorio e la gestione di tutti gli interventi, la individuazione ed indicazione del presidio sanitario più idoneo al caso di specie, l'allertamento della guardia medica e della centrale operativa regionale per l'attivazione dei mezzi speciali), così come previste dall'art. 4 DPR del 27.3.1992, rientranti nel superiore inquadramento DS;

- che non gli era stato riconosciuto il superiore livello contrattuale DS di cui all'art. 19 CCNL Sanità del 7.4.1999, né gli era stata corrisposta l'indennità di coordinamento, parte fissa e parte variabile, prevista dall'art. 10 CCNL comparto sanità biennio 2000-2001.

Tanto premesso, dedotto lo svolgimento di superiori mansioni, ha chiesto di accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente appartengono alla superiore categoria DS sin dal 01.04.2005, ovvero da diversa data ritenuta di giustizia, e fino al 30.09.2006; di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di funzioni di coordinamento, parte fissa e parte variabile, per l'effetto, di condannare l'Azienda convenuta al pagamento di € 3.950,25 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori, di € 2.517,64 a titolo di indennità di funzioni di coordinamento parte fissa e di € 2.323,98 a titolo di indennità di funzioni di coordinamento parte variabile, maturati per il periodo da 01.04.2005 a marzo 2011. Vinte le spese di lite con distrazione.

Resisteva alla domanda l'AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, eccependo in via preliminare la prescrizione dei crediti retributivi vantati e nel merito l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto sulla scorta di varie argomentazioni.

La causa istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, all'odierna sentenza.

La domanda è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare va rilevato che è parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Azienda convenuta.

Nella specie, il ricorrente chiede la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo dal 01.04.2005 al 30.09.2006, nonché per l'indennità di coordinamento.

Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla notifica della messa in mora del 29.07.2011, pervenuta all'Amministrazione resistente il 03.08.2011, sono prescritti i crediti retributivi relativi al quinquennio antecedente a tale data.





Nel merito, va premesso che, qualificato il rapporto in esame come rapporto di pubblico impiego privatizzato, quanto alle mansioni, trova applicazione la disciplina introdotta dall'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, attualmente art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.

Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, e successivamente dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, *"... l'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione"*.

La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

E, comunque, in queste ipotesi è previsto, al comma 4, che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obiettive esigenze di servizio; copertura del posto vacante per più di un anno), il 5° comma dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.

Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla "differenza di trattamento economico" (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il

periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993, operata dal d.lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo.

La S.C. ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge, pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi, anche in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost., senz'altro applicabile nel pubblico impiego.

In tal senso, è stato confermato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori,



stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993 – art. 56, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 25 – è stato soppresso dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 - ultimo periodo - disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporal, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio (cfr. Cass. n. 91/2004, n. 14944/2004).

Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3 dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in *“modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti”* propri di dette mansioni.

In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c.: la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore alla *“differenza di trattamento economico”*, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave.

Tanto premesso, nella specie va rilevato che l'Azienda resistente non ha contestato l'effettivo espletamento delle mansioni di cui all'atto introduttivo, bensì la loro riconducibilità ad un profilo professionale superiore (Ds) rispetto a quello di inquadramento (D6).

Orbene, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 27.03.1992 e delle linee guida per gli operatori di centrale operativa, le funzioni dell'operatore si articolano nella ricezione e registrazione delle chiamate, nella valutazione del grado di complessità dell'intervento che deve essere effettuato e nell'attribuzione del codice di invio, nel coordinamento di tutti gli interventi di emergenza-urgenza che devono essere effettuati sul territorio, nella gestione e supporto dei mezzi di soccorso, nell'individuazione ed indicazione del presidio ospedaliero più idoneo al ricovero, nell'allertamento della guardia medica e richiesta di attivazione dei mezzi speciali alla centrale operativa regionale.

Dalla disamina del CCNL di settore si evince che appartengono alla categoria D i *“lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.”*



Rientrano nel superiore livello economico D super (DS), *"i lavoratori che ricoprono posizioni che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione e di coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane, iniziative di programmazione e di proposta"*.

Rileva il giudicante come nel caso di ius variandi la giurisprudenza ha statuito, con considerazioni mutuabili anche al settore pubblico, che *"nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindere da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda."* (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).

Orbene l'elemento discrezionale tra le due categorie è rappresentato dalla maggiore discrezionalità operativa e responsabilità che caratterizzerebbe il livello retributivo D super.

Alla luce dei predetti principi ritiene il giudice che nella specie il materiale probatorio offerto dalla prova testimoniale sia idoneo a ritenere provato lo svolgimento delle mansioni inquadrabili nel livello D super.

Infatti, i testi escussi (Bologna valentino, Pedone Mario) hanno confermato che il ricorrente ha espletato, per il periodo indicato in ricorso, le mansioni segnatamente descritte: ricezione delle chiamate, gestione dell'intervento, attribuzione del codice di invio, selezione del mezzo idoneo all'intervento, individuazione del p.o. idoneo, allerta delle forze dell'ordine se necessario; tutte mansioni svolte in assoluta autonomia attesa la presenza di pochissimi medici (i testi hanno dichiarato che all'epoca ve n'era solo uno) non distribuiti su tutti i turni e, pertanto, impossibilitati ad intervenire operando scelte organizzative e gestionali se non in maniera discontinua.

Rileva il giudice che i testi escussi appaiono attendibili considerato che, sebbene abbiano analogo giudizio in corso con la resistente, hanno avuto diretta conoscenza dei fatti di causa, in quanto colleghi del ricorrente ed addetti al servizio del 118 emergenza territoriale; le dichiarazioni rese, peraltro, sono circostanziate, lineari e perfettamente sovrapponibili tra loro.

Le testimonianze rese sono, dunque, sono idonee a fondare la prova dello svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello economico D super, in quanto risulta dimostrata l'autonomia organizzativa e decisionale nonché il coordinamento dell'attività gestionale proprio della declaratoria del profilo economico superiore.



Del resto non può minare l'attendibilità dei testi e delle dichiarazioni dagli stessi resi la circostanza secondo cui i testi siano parte di giudizi analoghi. Tale elemento sarebbe rilevante se i testi riferissero in modo difforme ed inconciliabile in ordine alla medesima circostanza ma, in presenza di dichiarazioni del tutto sovrapponibili, non vi sono ragioni ostative per non ritenere attendibili le dichiarazioni e fondanti la pretesa attorea.

Premesso, quindi, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni proprie del livello retributivo DS il ricorrente ha diritto alle relative differenze retributive.

Venendo alla quantificazione delle somme il giudicante, in assenza di una contestazione specifica di controparte, non può che aderire ai conteggi di parte formulati sulla base di criteri logico - giuridici ineccepibili ed immuni da vizi, con la precisazione però che da essi vanno decurtate le differenze retributive per mansioni superiori relativa al periodo antecedente a agosto 2006, coperte da prescrizione.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve essere, dunque, dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive relative alle mansioni effettivamente svolte, riconducibili al livello economico DS, e, per l'effetto, l'Azienda convenuta va condannata al pagamento della somma di € 5.198,86 in favore di Lucci Gennaro.

Quanto agli accessori, spettano al ricorrente gli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Va invece rigettata la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di funzione di coordinamento sia nella parte fissa che variabile.

L'art. 10 CCNL prevede l'erogazione di una *"specifico indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno- di pari livello economico con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa e di una variabile"*.

Co.2: *"in prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento – parte fissa- con decorrenza*

*1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala- già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura lorda di lire 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità"*.

Co.3: *"l'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali- già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico*



*di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001".*

*Co.4: "le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere, in aggiunta alla parte fissa dell'indennità funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori lire 3.000.000...."*

*Co.7: "in prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazioni di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla cat. D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il co.1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art.8 commi 4 e 5".*

L'indennità introdotta dall'articolo 10 CCNL 20 settembre 2001 presuppone il coordinamento tanto delle attività dei servizi di assegnazione che del personale appartenente allo stesso od ad altro profilo (anche se di pari categoria e pari livello economico ) e si compone di una parte fissa e di una parte variabile determinata dalle singole aziende.

La giurisprudenza di legittimità, intervenuta sul punto, ha chiarito che l'art. 10 "si iscrive nella complessa operazione organizzativa testimoniata dall'art. 8 del contratto in esame, nel cui primo comma si legge che: "1. Per realizzare le finalità dell'art. 7, comma 1 e favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti, ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili, ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico - normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria". I commi 2 e 3 del citato articolo attribuiscono inoltre alle aziende una determinata quota pro capite per ogni dipendente della cit. categoria e profilo per consentire tale passaggio, mentre il comma 4 "assegna una determinata quota per i dipendenti già in categoria D all'entrata in vigore del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino l'incarico di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 10 alla data del 31 agosto 2001" e il successivo comma 5 precisa che "Il comma 4, ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla data ivi prevista espletino l'incarico di effettivo coordinamento, formalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 10, comma 3." Va inoltre rimarcato che l'art. 10 contiene esplicita indicazione delle finalità poste a base dell'indennità in questione, indicandole nell'esigenza di "dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5" e di "favorire le modifiche nell'organizzazione del lavoro



*nonché valorizzare l'autonomia e la responsabilità delle professioni ivi indicate", ossia i dipendenti già inquadrati in categoria D o in livello D super. In questo contesto l'indennità in questione, vale quindi a differenziare, in considerazione dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di coordinamento. L'effettività dello svolgimento delle dette funzioni, ricorre del resto nelle varie disposizioni pertinenti. Così nell'art. 8, comma 4 e nel comma 5 e nell'art. 10, comma 2, dove si parla di "reali funzioni di coordinamento". Così ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come oggetto di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità anche ai dipendenti provenienti dalla categoria C ai quali sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di "effettivo coordinamento". In definitiva, dalle clausole contrattuali richiamate emerge la consapevolezza della parti sociali che sino alla data della unificazione, vi è stato svolgimento da parte di dipendenti inquadrati in vari profili della categoria D di specifiche mansioni di coordinamento per le quali è stata ritenuta opportuna, in una prospettiva di differenziazione rispetto ai dipendenti provenienti dalla categoria C, la corresponsione di una specifica indennità. In questo quadro il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si parla nel comma 3 dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505). Il coordinamento d'altra parte, come espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, dovrà riguardare le "attività dei servizi di assegnazione e del personale". Per contro, la norma contrattuale non autorizza a ritenere che il datore possa introdurre con propria autonoma determinazione elementi per subordinare la corresponsione dell'indennità a valutazioni discrezionali circa la corrispondenza dell'incarico a quanto contrattualmente stabilito, conclusione peraltro coerente con la natura della norma in esame, che è norma di prima applicazione in relazione ad incarichi, il cui inizio si colloca in data anteriore al contratto collettivo che ne ha prevista la specifica remunerazione."*

*Conclude per quanto qui rileva " In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2^ biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per*





*l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale"* (cfr. Cass. 10008/2010 e 10009/2010).

Recentemente la giurisprudenza di legittimità è ritornata sul punto enucleando un principio non disatteso dal giudicante secondo cui *"In tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale"* (cfr. Cass. 18679/15).

E' evidente, quindi, che gli elementi discretivi per l'attribuzione di tale indennità, ferma la necessità che il coordinamento si sostanzi anche in un coordinamento del personale e non solo delle attività, siano il conferimento dell'incarico, la presenza di un dato documentale attributivo ed infine l'assegnazione dei compiti de quibus da parte di coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente.

Orbene, nel caso di specie, difetta, con riferimento alla posizione del ricorrente, qualsivoglia dato documentale che deponga in tal senso per cui la domanda di riconoscimento dell'indennità di coordinamento deve essere respinta.

Le spese di lite vengono compensate tre quarti in ragione dell'accoglimento per minima parte della domanda; la restante parte segue la soccombenza a carico dell'AORN resistente e si liquida come da dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.

Inammissibile è la richiesta, avanzata con le note scritte, di rimborso delle spese anticipate a titolo di contributo unificato, della quale non ne sono state esplicitate le ragioni e che comunque non può essere oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Gop dott.ssa Annamaria Gallo quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:

- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 416 40, a titolo di differenze retributive spettanti in ragione delle mansioni svolte riconducibili al superiore profilo professionale DS, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo;





- rigetta per il resto il ricorso;
- previa compensazione nella misura di 3/4, condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 719,00, comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Santa Maria Capua Vetere, 12.11.2020

Il G.o.p

dott.ssa Annamaria Gallo





# RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Io sottoscritto Avv. Pasquale Lucio Monaco(C.F. MNCPQL69L29B963Y), con studio in Via Martiri del  
Dissenso 65 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive  
modifiche, difensore di MONACO PASQUALE LUCIO (C.F. MNCPQL69L29B963Y) residente MARTIRI



## Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/03/2021 alle ore 12:18:57 (+0100) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "pasqualelucio.monaco@avvocatismcv.it" indirizzato a:

protocollogenerale@ospedalecasertapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 8F2C7AD3.02442227.F7CFF759.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 03/03/2021 at 12:18:57 (+0100) the message "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" was sent by "pasqualelucio.monaco@avvocatismcv.it" and addressed to:

protocollogenerale@ospedalecasertapec.it

The original message is attached.

**Message ID:** 8F2C7AD3.02442227.F7CFF759.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission



Attenzione! Notifica di atti giudiziari ex art. 3 bis L. 53/1994, gli allegati possono essere sottoscritti con la firma digitale del mittente: la loro verifica, la visualizzazione e la consultazione richiedono appositi software, quali Dike e/o Arubasign, presenti sul sito di Infocert e/o Aruba, ovvero tramite verifica online sul portale seguente: <http://vol.ca.notariato.it>


Il mittente declina ogni responsabilità sulle operazioni di download, installazione e disinstallazione di tali applicativi.

Il mittente, dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva, per il difensore tributario, della sentenza 2922/2020 che si intende azionare, ex art.476 comma 1 c.p.c..

Avv. Pasquale Lucio Monaco







REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Affari Legali

*Giulio UOC LRU  
x succemi provveder  
di compila  
Il Direttore Amministrativo  
Avv. Chiara Carfara*

e p.c.

Al Direttore U.O.C. G.R.U.  
Al Direttore Generale  
Al Direttore Amministrativo

**OGGETTO :** Giudizio Lucci Gennaro c/AORN - sentenza n. 2922/2020- RG. 611/2012 - Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro - rif. int. LegalApp 138.2012/2021.

**Premesso**

- che in data 12/12/2012 veniva notificato ricorso ex art. 414 c.p.c., acquisito al prot. gen. n. 13935 ed agli atti dell'ufficio legale, promosso dinanzi il Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione lavoro - dal sig. Lucci Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Lucio Monaco e Anna Felicia Palumbo;
- che con nota prot. n. 14025 del 14/12/2012, veniva conferito incarico all'avv. Augusto Chiosi, per la difesa e la rappresentanza di questa Azienda nel giudizio innanzi indicato;
- che il citato giudizio si concludeva con sentenza n. 2922/2020, pubblicata il 12/11/2020, RG. 611/2012, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sezione Lavoro, con la quale il giudice adito:
  - "condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 416,40 a titolo di differenze retributive spettanti in ragione delle mansioni svolte riconducibili al superiore profilo professionale DS, oltre interessi legali dalla debenza al soddisfo";
  - "rigetta per il resto il ricorso";
  - "previa compensazione nella misura di  $\frac{3}{4}$ , condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 719,00, comprensive di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione".

**Considerata**

- la disposizione a margine della nota acquisita al prot. 9449 del 18/03/2021 in materia di "Liquidazione Titoli Giudiziari" con cui il Direttore Amministrativo stabilisce in data 19/03/2021 la trasmissione del titolo a cura della UOC Affari Legali all'articolazione aziendale competente all'esecuzione, in luogo della delibera di presa d'atto del titolo esecutivo e successiva determina di liquidazione;

Si trasmette in allegato la sentenza n. 2922/2020, pubblicata il 12/11/2020, rg. 611/2012, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. - Sez. Lavoro, individuando quale responsabile dell'esecuzione:

1. la **UOC GRU** relativamente al pagamento della sorta capitale a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali;
2. la **UOC Affari Legali** relativamente alle spese di lite, con attribuzione.

Il Direttore U.O.C. Affari Legali  
Avv. Chiara Di Biase

Allegato Contabile				
COGNOME	NOME	Sorta capitale	Interessi al 27/05/2021e rivalutazione	Totale
LUCCI	GENNARO	€ 416,40	€ 82,58	€ 498,98

ALLEGATO BENEFICIARIO

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	INDIRIZZO	Codice Fiscale	IBAN
LUCCI	GENNARO				



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**LIQUIDAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE N. 2922/2020 - LEGAL  
APP.138.2012/2021**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €498,98

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 11/05/2021

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**